



LAVORO Euroconference

Edizione di giovedì 25 gennaio 2024

NEWS DEL GIORNO

[Inail: le istruzioni operative per l'autoliquidazione 2023/2024](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Ricongiunzione liberi professionisti: l'Inps comunica il tasso da applicare](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Convenzione Inps – COSAP ITALIA per la riscossione dei contributi associativi](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Rilevabilità d'ufficio del c.d. aliunde perceptum](#)
di Redazione

BLOG

[Dormire può essere un lavoro?](#)
di Evangelista Basile

Inail: le istruzioni operative per l'autoliquidazione 2023/2024

di **Redazione**

L'Inail ha fornito le [istruzioni operative](#) per poter procedere alla corretta elaborazione dell'autoliquidazione 2023/2024 con annesso e conseguente pagamento del premio.

Vengono confermate le consuete scadenze e modalità, che prevedono il pagamento del premio (in unica soluzione, ovvero relativamente alla prima rata) entro il giorno 16 febbraio 2024, e termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte, entro il giorno 29 febbraio 2024.

Per quanto concerne la trasmissione dei dati inerenti alle retribuzioni, è necessario avvalersi dei canali telematici presenti all'interno del portale dell'Istituto (AL.P.I. online, Invio Dichiarazione Salari).

Per quanto concerne il termine entro il quale presentare l'eventuale richiesta di riduzione delle retribuzioni presunte, sarà possibile provvedere – motivando tale scelta – entro il 16 febbraio 2024, data di unico, ovvero primo (se in forma rateale), pagamento del premio.

Confermata anche la possibilità, e l'annessa cadenza, di effettuare il pagamento in forma rateale, con primo versamento il 16 febbraio, ed i successivi coincidenti con il 16 maggio, il 20 agosto, ed il 18 novembre, previa applicazione degli interessi rispetto alle rate successive alla prima.

Previste anche per l'autoliquidazione 2023/2024 specifiche riduzioni; tra queste, quelle destinate alle imprese artigiane, a quello della pesca e delle cooperative agricole, quelle connesse a rapporti instaurati in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità e paternità (effettuate da imprese con meno di 20 dipendenti), e quelle previste in relazione ad assunzioni agevolate ai sensi dell'articolo 4, commi 8 – 11 della Legge n. 92/2012

Special Event

**Come instaurare rapporti di lavoro in
smart working**

Scopri di più



Ricongiunzione liberi professionisti: l'Inps comunica il tasso da applicare

di **Redazione**

L'Inps, con [circolare 23 gennaio 2024, n. 17](#), fornisce le indicazioni in merito al tasso da applicare agli oneri da ricongiunzione dei periodi assicurativi a fini previdenziali per i liberi professionisti.

In merito, l'articolo 2, comma 3, Legge 5 marzo 1990, n. 45, ammette la possibilità di pagamento rateale, con applicazione di un tasso di interesse determinato in base all'indice Istat cristallizzato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Con la circolare n. 17/2024, l'Inps comunica i coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del 2024.

Per l'anno 2024, viene in concreto individuata la misura del 5,4% quale tasso di variazione determinato in base all'incremento dei prezzi al consumo.

Gli allegati alla medesima circolare n. 17/2024 contengono i coefficienti conseguentemente determinati e quindi da applicare.

Master di specializzazione

Expating e lavoro italiano all'estero

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Convenzione Inps – COSAP ITALIA per la riscossione dei contributi associativi

di **Redazione**

L'Inps, con [circolare 15 gennaio 2024, n. 8](#), fornisce le indicazioni in merito alla riscossione dei contributi associativi dell'associazione sindacale CONFEDERAZIONE SINDACALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ITALIA (di seguito COSAP ITALIA).

L'attività di riscossione sopra citata è correlata a quanto previsto nella convenzione sottoscritta tra le parti in data 4 gennaio 2024, ed avente validità sino al 31 dicembre 2026, fatta salva la possibilità per le parti di prevedere il recesso anticipato da formalizzare tramite PEC.

La riscossione del contributo associativo sarà effettuata dall'Inps in maniera unitaria rispetto a quella relativa alla contribuzione obbligatoria, e previa verifica della regolarità rispetto agli obblighi contributivi.

All'interno del cassetto bidirezionale Artigiani e Commercianti viene indicato l'importo dovuto a titolo di quota associativa COSAP ITALIA, unitamente alla somma dovuta a titolo di contribuzione obbligatoria.

Il versamento congiunto con i contributi obbligatori, non fa venir meno la natura volontaria del contributo associativo.

COSAP ITALIA è tenuta a trasmettere all'Inps le deleghe acquisite e gli annessi documenti di identità, unitamente all'importo della quota associativa, previsto in misura fissa e rispetto al quale è ammessa anche la differenziazione su base territoriale.

Master di specializzazione

Welfare aziendale e politiche retributive

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Rilevabilità d'ufficio del c.d. aliunde perceptum

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 9 novembre 2023, n. 31232, ha stabilito che il c.d. *aliunde perceptum* non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto ed è dunque rilevabile d'ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo. Per tale ragione, l'eccezione di detrazione dell'*aliunde perceptum* non è subordinata alla specifica e tempestiva eccezione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino *ex actis*.

Special Event

Come scrivere una lettera di licenziamento

Scopri di più

Dormire può essere un lavoro?

di **Evangelista Basile**

Il pernottamento sul posto di lavoro può essere considerato orario di lavoro? A questa domanda ha risposto una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 32418 del 2023, pubblicata lo scorso 22 novembre 2023.

Nel caso di specie, infatti, alcuni vigili del fuoco addetti ai servizi antincendio della base USA di stanza a Napoli ricorrevano al Tribunale affinché venissero loro riconosciute le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario per le 8 ore di prestazione notturna svolte per ogni turno di lavoro e per le quali era, invece, stata loro erogata un'indennità di pernottamento.

In particolare, la turnazione a cui erano sottoposti copriva 24 ore, compreso l'orario 22:00/06:00, durante il quale i dipendenti erano tenuti a riposare in stanze da letto all'interno della base militare, per poter intervenire in caso di eventuale incendio (venendo in tali – infrequenti – casi remunerati per l'effettiva prestazione). La Corte d'appello rigettava la domanda dei ricorrenti, ritenendo il periodo non di effettivo lavoro ma quale riposo intermedio.

La Cassazione, sebbene con motivazione differente, ha confermato il rigetto del ricorso, ripercorrendo l'ormai consolidata giurisprudenza comunitaria sul punto. Secondo la Corte, infatti, alla stregua del criterio di cui alla direttiva 2003/88/CE, non costituisce "orario di lavoro" il tempo in cui il lavoratore può liberamente dedicarsi alla cura dei propri interessi personali e sociali. Di contro, deve confermarsi il dato della ricomprensione nell'orario di lavoro del periodo di guardia presso il datore di lavoro.

Ciononostante, secondo la Corte – sempre richiamando la Corte di Giustizia – la modalità di retribuzione dei lavoratori per i periodi di guardia rientra nell'ambito non già della direttiva 2003/88/CE, bensì di quello delle disposizioni pertinenti di diritto nazionale. La direttiva quindi non osta all'applicazione della disciplina di uno Stato membro, di un contratto collettivo, che preveda, ai fini della retribuzione di un servizio di guardia, una base retributiva differente rispetto a quella prevista nel caso di effettiva prestazione di lavoro, sebbene tali periodi debbano essere considerati quali "orari di lavoro" nella loro integralità.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, non può considerarsi l'accordo collettivo applicato (le Condizioni di impiego previste dalla Normativa per il personale civile non statunitense delle FF.AA Usa in Italia stipulato con le rappresentanze sindacali e dunque assimilabile a un contratto collettivo) in contrasto con la normativa europea né la previsione



del pagamento di tale porzione di orario di lavoro priva di svolgimento di lavoro effettivo con un'indennità di pernottamento in luogo della maggiorazione prevista per l'orario di lavoro straordinario.

Pertanto, la Corte ha rigettato le domande e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.

Master di specializzazione

Gestione e organizzazione dello studio e delle risorse umane

Scopri di più